

## OGG. N. 809 – RISOLUZIONE

---

L'Assemblea legislativa

considerato che

nell'ambito del diritto alla procreazione cosciente e responsabile e del valore sociale della maternità prevista dall'ordinamento, la L. 194 detta modalità relative alla i.v.g. alla luce del principio di responsabilità femminile avendo come obiettivo la prevenzione e il controllo dell'aborto anche attraverso sviluppo della rete dei servizi socio-sanitari a sostegno della maternità;

valutato che

il rispetto dell'integrità fisica e psichica della donna e la riduzione del rischio legato all'interruzione di gravidanza sono richiamati dall'art. 15 della legge che responsabilizza il medico curante;

considerato inoltre che

la pratica farmacologica per l'i.v.g. è uno strumento già testato in molti paesi del mondo ed è quindi utilizzabile in Italia solo nelle forme ed alle condizioni previste dal decreto 11.2.97, il quale indica la necessità di una richiesta sempre nominale e corredata del consenso informato della donna, richiesta nella quale il medico è tenuto a specificare le esigenze particolari che rendono necessario il ricorso ad un presidio medico non disponibile sul territorio nazionale;

considerato infine che

tale utilizzo deve tuttavia avvenire nel rigoroso rispetto degli obiettivi, dei percorsi ed alle condizioni previste dalla L. 194 non costituendo la pratica farmacologica un percorso alternativo o parallelo alla legge e che l'uso di tale pratica, meno invasiva, non deve in nessun caso essere scambiato per una tecnica contraccettiva

invita

la Giunta regionale ad emanare, alla luce dei principi sopra indicati, una corretta informazione sulle modalità di accesso al farmaco nei confronti dei medici e delle strutture ospedaliere che ne facciano richiesta.

---

Approvata a maggioranza nella seduta antimeridiana del 30 novembre 2005.